allegato a AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0127316.15-04-2022.I

ECC.MO TAR LAZIO – ROMA

RICORSO

Del Dott. Avv. **Marco Castellana**, nato in Caltanissetta in data 12.11.1975, residente in Pescate (Lc), nella Via Roma, n. 18, C.F.: CSTMRC75S12B429C, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato, dagli Avv.ti Giuseppe Impiduglia (C.F.: MPDGPP81T10A089A; pec: **giuseppeimpiduglia@pec.it**, fax: 091/8040204) e Mario La Loggia (C.F.: LLGMRA76C31A089H, pec: mariolaloggia@avvocatiagrigento.it, fax 0922/404315) entrambi con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia

CONTRO

L'**Agenzia delle Entrate** (C.F. e P.I.: 06363391001), in persona del legale rappresentante *pro – tempore*, con sede in Roma Via Giorgione, n. 106, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

E NEI CONFRONTI

- Della Dott.ssa **Maria Rosaria Molfetta**, nata in Torre Annunziata il 11.10.1964, C.F.: MLFMRS64R51L245P e residente in Via Bonaduce F.C. n. 22, 84018 – Scafati (Sa);
- Del Dott. **Mario Pizzuti**, nato in Roma il 05.03.1965, C.F.: PZZMRA65C05H501Z, e residente in Via Tullio Ascarelli n. 211/D, 00166 – Roma;
- Della Dott.ssa **Giulia Cauzzo**, nata in Padova il 28.10.1971, C.F.: CZZGLI71R68G224O, e residente in Riviera San Benedetto, n. 60, 35139 – Padova;
- Del Dott. **Paolo Benasso**, nato in Savona il 13.08.1972, C.F.: BNSPLA72M13I480L, e residente in Corso Alessandro De Stefanis n. 15, scala B, interno 19, 16139 – Genova;
- Della Dott.ssa **Filomena Di Pace**, nata in Taranto il 25.10.1970, C.F.:

DPCFMN70R65L049O, e residente in Colle Fontana Vecchia, n. 12, 00038 – Valmontone (Rm);

PER L'ANNULLAMENTO

- Del Provvedimento prot. n. **AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U** del 30.06.2021 (**doc. 1**), pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione il successivo giorno 02.07.2021, con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato l a graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell'allegato B al provvedimento che occupa, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato collocato alla posizione n. 214 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso;

- Del Provvedimento prot. n. **AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U** del 22.07.2021, avente ad oggetto: *"Rettifica della Graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia"* con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche alla graduatoria (approvata con atto n. 173327/2021 sopra indicata), e nello specifico agli Allegati A e B, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato collocato alla posizione n. 214 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso;

- Della scheda di valutazione relativa ai titoli vantati dal ricorrente, laddove allo stesso non è stato valutato alcun titolo (Titoli accademici e di studio, Incarichi conferiti, titoli di servizio, **doc. 3**);

- Per quanto possa occorrere e nei limiti dell'interesse del ricorrente, del Bando di concorso a 175 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di II fascia nei ruoli dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione il 05 novembre 2010, nonché nella GURI – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 88 del 05.11.2010 (**doc. 4**) per le ragioni meglio in appresso specificate;
- Per quanto possa occorrere dei verbali della Commissione di esami;
- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

FATTO

L'odierno ricorrente, a far data dall'anno 2004, presta la propria opera lavorativa alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate, ove è attualmente inquadrato con la qualifica di Funzionario, Area III, pos. Ec. F4.

Lo stesso, nel corso degli anni, in ragione delle peculiari capacità professionali e gestionali, è stato chiamato a ricoprire importanti incarichi di direzione di Uffici territoriali

In particolare, lo stesso, dopo aver fatto parte di *teams* deputati alla lotta all'evasione con controlli su soggetti di grandi dimensioni, già nel luglio del 2010 veniva incaricato della Direzione dell'Ufficio territoriale di Ponte San Pietro (dal luglio del 2010 al marzo del 2017, assumendo – per il periodo luglio – novembre 2013 anche la Direzione *ad interim* dell'Ufficio di Clusone); successivamente, lo stesso veniva incaricato della Direzione dell'Ufficio territoriale di Morbegno (marzo 2017 – maggio 2019) e dell'Ufficio Territoriale di Lecco (dal 01.06.2019 a tutt'oggi), contribuendo al raggiungimento di elevatissimi *standard* di qualità ed efficienza dei servizi svolti dall'Agenzia dell'Entrate (non a caso, il ricorrente, ha riportato sempre valutazioni oltremodo positive in ragione degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti, sia sotto il profilo della *performance* individuale sia sotto quello della *performance* riferita agli Uffici sottoposti, nel loro complesso, alla sua attività di direzione).

Ciò posto, si rileva che giusta provvedimento n. 146687/2010 del 29.10.2010 (**doc. 4**), pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione il 05 novembre 2010,

nonché nella GURI – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 88 del 05.11.2010, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate bandiva una procedura concorsuale per titoli e verifica dei requisiti ed attitudini professionali (integrata da colloquio), finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 Dirigenti di II Fascia da inserire nel Ruolo dei Dirigenti dell'Agenzia delle Entrate.

Il suddetto bando, segnatamente all'art. 3, disciplinava i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione prevedendo, per quello che in questa sede rileva, che i candidati, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti e delle qualità necessarie ai fini della partecipazione, provvedessero ad allegare :

"a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto;

b) un elenco (Allegato B) in duplice copia, dettagliato e sottoscritto in originale, dei titoli, dei documenti attestanti la formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui all'art. 7;

c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell'elenco;

d) copia fotostatica di un documento di identità"

Il successivo comma 7 del medesimo art.3, con particolare riferimento ai titoli ed ai *curricula*, prevedeva che: *"I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C). Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. <u>L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum</u> ..."*.

Ebbene, il Dott. Castellana, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, nei prescritti termini, presentava regolare domanda di partecipazione (**doc. 5**) con i relativi allegati, ivi compresi il c*urriculum vitae* recante la sottoscrizione prescritta dal Bando di Concorso e l'elenco dei titoli (allegato B all'istanza di partecipazione) in cui dichiarava, oltre al possesso della Laurea in Giurisprudenza, anche *"l'abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita il 18.07.2003"*, al riguardo specificando di essere *"in attesa di*

certificazione da Corte di Appello di Palermo"; inoltre, il ricorrente dichiarava anche di aver già ricoperto il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi (e ciò, si badi bene, a seguito di specifica procedura di interpello) e di aver svolto, per conto dell'Agenzia delle Entrate e su incarico di questa, attività di docenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si rileva, ancora, che la menzionata procedura concorsuale, bandita nel lontano 2010, dopo essere rimasta sospesa per circa 10 anni a seguito di plurime problematiche (ricorsi giurisdizionali, sospensioni, rinvii, ecc) veniva ripresa nel corso del 2020 mediante la preventiva valutazione dei titoli dichiarati dai vari concorrenti e mediante l'espletamento della successiva prova orale.

Con particolare riferimento alla fase di valutazione dei titoli, giova sin d'ora evidenziare come la Commissione d'Esame, giusta le risultanze del verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 (**doc. 6**) individuava i criteri di valutazione dei titoli, successivamente ulteriormente specificati con la nota allegata al verbale n. 39 del 10.05.2016 (**doc. 7**).

Peraltro, è doveroso evidenziare come l'odierno ricorrente, appresa la circostanza che a nessuno dei titoli dallo stesso vantati era stato riconosciuto alcun punteggio, con istanza del 04.11.2020 (**doc. 8**) richiedeva il riconoscimento e la conseguente valutazione degli stessi ed in particolare dell'abilitazione professionale all'esercizio della professione forense, sul punto evidenziando come: *"faccio presente che lo stesso titolo conseguito* ***è già in possesso della nostra Amministrazione*** *in quanto già riconosciuto come titolo per le progressioni economiche a cui ho partecipato"* e dell'incarico di RSPP conferito dall'Amministrazione.

Tuttavia, la predetta istanza veniva rigettata dall'Amministrazione odierna resistente a mezzo della nota prot. n. 354304 del 16.11.2020 (**doc. 9**) con cui, oltre a significare che non era possibile ammettere alcuna istanza di riesame stante la pendenza della procedura concorsuale, si rassegnava che in ogni caso il ricorrente non avrebbe prodotto, in allegato all'istanza di partecipazione, l'originale o la copia conforme del titolo in commento.

Ebbene, dalle superiori circostanze si ricava che l'Amministrazione non ha valutato nessuno dei titoli dichiarati e posseduti dal ricorrente e che lo stesso, proprio a seguito di tale mancata valutazione, pur avendo sostenuto un eccellente prova orale (non a caso il ricorrente ha superato con esiti positivi la procedura concorsuale proprio in virtù dell'accertato possesso di rilevanti competenze tecniche), è stato inserito nell'elenco degli idonei non vincitori.

Di contro, ove l'Amministrazione avesse valutato i titoli in commento, certamente il ricorrente sarebbe stato inserito nell'elenco dei vincitori e, oggi, ricoprirebbe la qualifica di Dirigente di II fascia in forza nei ruoli dell'Amministrazione.

Donde la presentazione del presente ricorso che si affida ai seguenti

MOTIVI

I) Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 3 e 7 del Bando di concorso.

Violazione falsa applicazione delle previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Omessa valutazione del titolo relativo alla abilitazione all'esercizio della professione forense.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrio, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Come accennato in punto di fatto, le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte dei candidati, erano disciplinate dall'art. 3 del Bando di concorso.

In ragione di tali specifiche previsioni, l'odierno ricorrente, all'atto della presentazione della propria istanza di partecipazione, aveva cura di allegare alla stessa il proprio *curriculum vitae* debitamente sottoscritto e recante la seguente dichiarazione: *"il sottoscritto Castellana Marco è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci"*.

Ed è doveroso rilevare, ancora, che in tale *curriculum*, il ricorrente oltre ai titoli di studio di cui era in possesso (Laurea in Giurisprudenza, maturità scientifica, corso di perfezionamento post-universitario) dichiarava anche di essere

abilitato all'esercizio della professione forense (abilitazione conseguita in data 18.07.2003) e le proprie esperienze professionali, i titoli di servizio e gli incarichi ricoperti a seguito di formale conferimento da parte dell'Amministrazione, tra cui: 1) l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi – conferito a seguito di specifica procedura di interpello – in data 07.06.2007; 2) la Docenza in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro (attività svolta nel corso di tre distinte giornate); 3) il ruolo di *tutor* di prima istanza (progetto Iride 8).

Inoltre, il Dott. Castellana, con particolare riferimento a quanto dichiarato nell'Allegato B alla domanda di partecipazione, nella parte relativa ai titoli di studio, sempre con riferimento al possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, dichiarava espressamente di essere *"in attesa di certificazione da Corte di Appello di Palermo"*.

Ovviamente tale dicitura era connessa al fatto che lo stesso, a distanza di oltre sette anni rispetto al momento del superamento dell'esame di abilitazione ed avendo, *medio tempore*, trasferito la propria residenza dalla Sicilia alla Lombardia, non aveva seco il certificato di abilitazione (né in originale né, conseguentemente, in copia da poter dichiarare conforme).

Infine il Dott. Castellana allegava il provvedimento (prot. 2010/60264/UDR) con cui gli era stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio Territoriale di Ponte San Pietro, il provvedimento di nomina a RSPP (effettuato in ragione di specifico atto di interpello e di valutazione resa dal Direttore dell'Ufficio di Lecco, a seguito di colloquio in merito alla verifica delle capacità attitudinali e professionali dell'odierno ricorrente), la certificazione relativa al corso per la formazione dei dipendenti, attestante lo svolgimento di attività di docenza espletata dall'odierno ricorrente nell'arco di tre distinte giornate, la certificazione relativa all'attività di *tutor* nell'ambito del progetto "Iride 8".

Tuttavia, come già chiarito, nessuno di tali titoli è stato valutato dalla Commissione di esame la quale ha deciso di non attribuire ad essi alcun punteggio.

Ebbene, tale *modus operandi*, appare manifestamente erroneo ed illegittimo.

Al riguardo e con particolare riferimento al titolo relativo all'abilitazione all'esercizio della Professione Forense, si rileva come la Commissione, stando alle risultanze della scheda di valutazione, abbia ritenuto di non poter tenere conto di tale titolo, affermando: *"Punto 2 di cui al punto A non valutabile* ***per mancanza di idonea documentazione****".*

In altri termini, la Commissione è giunta a tale conclusione poiché lo stesso non risultava allegato in originale o in copia conforme all'istanza di partecipazione.

Ciò trova conferma anche in quanto affermato nella nota prot. n. 354304 del 16.11.2020 (già indicata come **doc. 9**) in cui si legge che: *"Infine le faccio presente che il bando di concorso prevedeva- all'articolo 3 (punti 6 e 7) – che i titoli, i documenti e le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dovevano essere allegati alla domanda e che gli stessi dovevano essere presentati in originale o in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445. Non sono, pertanto, ammesse integrazioni successive alla presentazione della domanda di partecipazione".*

Ebbene, il superiore asserto e l'omessa valutazione del titolo in commento, non sono in alcun modo condivisibili.

Al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi come tale afflittiva determinazione si ponga in stridente contrasto con le stesse previsioni del Bando di concorso.

Ed infatti, come già sopra evidenziato, l'art. 3, comma 6, del Bando in commento, testualmente, prevedeva che: *"Alla domanda devono essere allegati:*

a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto;

b) un elenco (Allegato B) in duplice copia, dettagliato e sottoscritto in originale, dei titoli, dei documenti attestanti la formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui all'art. 7;

c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell'elenco;

d) copia fotostatica di un documento di identità".

Il successivo comma 7, disponeva che: *"I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di*

conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C). Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum.".

Da quanto sopra deriva che, se da un canto è vero che il comma 7 dell'art. 3 del Bando prevedeva che i candidati avrebbero dovuto produrre i titoli in originale ovvero in copia accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, è altrettanto certo che, stando al tenore letterale del bando di concorso, in nessun caso la loro omessa produzione avrebbe potuto legittimamente comportare la mancata valutazione.

Sicché, stando al tenore letterale della norma del bando in commento (art. 3, comma 7) la "sanzione" della mancata valutazione dei titoli risultava espressamente ricollegata dalla *lex specialis* alla differente ipotesi di omessa dichiarazione di consapevolezza in merito alle responsabilità penali in cui sarebbe incorso il candidato nell'ipotesi di mendacio nella redazione del *curriculum* (contenete l'indicazione dei titoli di studio, professionali e di carriera).

Ed infatti, ove la mancata valutazione dei titoli fosse da intendersi collegata alla loro deficitaria o mancante produzione (in originale ovvero in copia conforme), il bando avrebbe dovuto contenere espressamente un'apposita previsione dal seguente tenore *"l'omessa produzione dei titoli in originale o anche in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporterà la mancata valutazione degli stessi"* (o comunque una clausola di contenuto similare rispetto a quella testé indicata).

Se ne desume che, in ragione delle cristalline previsioni del Bando la Commissione avrebbe comunque dovuto valutare i titoli, come dichiarati nel *curriculum*, a condizione che la sottoscrizione del medesimo fosse proceduta dalla dichiarazione di consapevolezza dell'assunzione di responsabilità penali

in caso di dichiarazioni mendaci.

Ciò lo si arguisce dalla specifica previsione secondo cui *"L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum."*

Letta *a contrario*, tale previsione non poteva non significare che, nel rispetto della predetta condizione, le risultanze curriculari – e quindi i titoli ivi dichiarati – avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Conseguentemente, avendo il ricorrente dichiarato nel proprio *curriculum* di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della Professione Forense, la Commissione avrebbe dovuto necessariamente valutare tale titolo

Sicché, stante il contrasto delle determinazioni cui è giunta la Commissione rispetto alle previsioni del Bando di concorso, non può che ritenersi conclamato un primo profilo di illegittimità che connota la vicenda in esame.

A ciò si aggiunga che il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione aveva autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso di tale titolo, dichiarando di non poterlo materialmente produrre (né in originale, né, tantomeno, in copia conforme), essendo in attesa di ricevere la relativa certificazione da parte della competente Corte di Appello di Palermo.

Da ciò derivano due corollari:

1. l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto di tale titolo in ragione della dichiarazione resa dall'interessato ai sensi delle previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 (il cui art. 46, com'è ben noto, dispone che: *"Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti … n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica"*).

Non a caso, la più avvertita giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha già avuto modo di insegnare come: *"Per un verso, non sussiste alcuna limitazione, né in via generale né nel bando di concorso, alla valutazione di titoli risultanti dalla domanda e non dal curriculum; per altro verso, non vi è alcuna indicazione di tale*

dichiarazione completa a pena di inammissibilità all'atto della domanda. ***D'altra parte, il principio che i titoli debbano essere posseduti al momento ella domanda attiene al dato storico del possesso del titolo (non potendosi valutare titoli acquisiti successivamente), ma non comporta una impossibilità di integrazione documentale, laddove del possesso del titolo si sia comunque fornita indicazione in domanda****."* (TAR Campania – Napoli, Sez. III, 12 ottobre 2006, n. 8545);

2. a tutto voler concedere, tenuto conto della dichiarata materiale impossibilità di contestuale produzione, avrebbe dovuto richiedere al ricorrente di integrare l'istanza di partecipazione non appena ricevuta la certificazione da parte della Corte di Appello di Palermo e ciò in forza del ben noto principio del soccorso istruttorio che trova applicazione anche nel campo dei concorsi pubblici e che, anzi, in tale peculiare settore assume peculiare interesse al fine di consentire all'Amministrazione di procedere alla selezione dei migliori candidati.

Sotto tale specifico profilo, infatti, la più avvertita giurisprudenza amministrativa, ha già avuto modo di evidenziare come: *"In materia di concorsi pubblici, la P.A. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercé il soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato, errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale e ciò indipendentemente dal fatto che la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modalità telematica; la giurisprudenza, infatti, ha da tempo riconosciuto che quest'ultima norma ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale -come tale valevole anche nei concorsi pubblici- che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo*

dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa (cfr. Cons. St., V, 22 novembre 2019 n. 7975)" (Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2226).

In termini similari, è stato, altresì, osservato come: *"sebbene l'Amministrazione sia titolare dell'ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte le disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta,* ***la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando non va condotta con lo spirito della caccia all'errore, ma tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici*** *(Cons. Stato, V, 21.9.2005, n. 4941). La portata delle singole clausole che comminano l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al "favor partecipationis" (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, I, 27.7.2006, n. 6583; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 1.12.2005, n. 2088; 10.5.2005, n. 399; Cons. Stato, V, 10.11.2003, n. 7134; 4.4.2002, n. 1857; 16.1.2002, n. 226)* ***con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale*** *(Cons. Stato, IV, 5.10.2005, n. 5367; V, 4.2.2004, n.* 364)" (TAR Campania – Napoli, Sez. V, 01 dicembre 2011, n. 5629).

Ed ancora, sebbene in materia differente rispetto a quella sottoposta allo scrutinio di codesto Ecc.mo Tribunale, è stato già affermato un principio perfettamente sovrapponibile alla controversia che occupa secondo cui *"il silenzio del bando sulla possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti mediante lo strumento dell'autocertificazione non può essere interpretato come divieto di avvalersene, in quanto detta facoltà discende direttamente dalla legge e,*

segnatamente, dall'art. 77 bis d.P.R. 445/00; pertanto, anche a fronte della previsione del bando che richiede la produzione del diploma di laurea e del certificato di abilitazione in originale o in copia autenticata, è ben possibile la dimostrazione del possesso del requisito mediante la produzione di un'autocertificazione" (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 08 luglio 2008, n. 1279).

Del resto, il bando di concorso che occupa, ove inteso nel senso di non ammettere la possibilità di attestare il possesso dei requisiti tramite tramite autocertificazione (rispetto alla quale deve ritenersi equipollente la dichiarazione contenuta nel *curriculum* con assunzione di responsabilità penali), sarebbe illegittimo per violazione della normativa dettata in materia di dichiarazioni sostitutive e conseguentemente mercé il presente atto, a fini meramente cautelativi, lo si impugna.

Ma vi è di più!

Senza recesso alcuno da quanto sopra dedotto, si deve evidenziare come, a tutto voler concedere, l'Amministrazione odierna resistente era già in possesso del titolo rappresentato dalla conseguita abilitazione all'esercizio della professione forense.

Al riguardo, si rileva, infatti, che con provvedimento prot. n. 98379/06 (**doc. 10**) il Direttore dell'Agenzia delle Entrate aveva indetto una procedura selettiva per lo sviluppo economico del personale della medesima Agenzia all'interno delle aree funzionali seconda e terza.

Detto bando prevedeva che ai titoli di studio avrebbe potuto attribuirsi un punteggio massimo di 25 punti, esclusivamente valutandosi quello che dava diritto all'attribuzione del maggior punteggio.

Stando alla tabella di valutazione il punteggio massimo (pari a punti 25) era espressamente riconosciuto alla *"qualificazione conseguita in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia mediante partecipazione con profitto a corsi di dottorato di ricerca o a corsi di specializzazione o* ***attraverso abilitazione professionale*** *..."*.

Ebbene, l'odierno ricorrente prendeva parte a tale procedura di progressione economica proprio dichiarando e producendo il titolo di abilitazione

all'esercizio della professione forense, oltre ai due anni di servizio già compiuti (lo stesso, come sopra cennato, è stato assunto alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate a far data dall'anno 2004).

In ragione di quanto sopra, al Dott. Castellana (cfr. provvedimento prot. n. 4190/2007 di approvazione della graduatoria, con allegata la graduatoria in commento, **doc. 11**) venivano riconosciuti complessivi punti 27,50 di cui, punti 2,50 per gli anni di servizio (1,25 punti per anno, cfr. art. 3, punto 3.2., del bando) e punti 25 per l'abilitazione professionale (non essendo stati valutati gli altri titoli di studio proprio in forza della previsione che sarebbe stato valutato solamente quello cui era collegato il punteggio più alto).

Ed allora è evidente che l'Amministrazione odierna resistente, aveva già acquisito e preso contezza, appositamente valutandolo in altra procedura selettiva dalla medesima indetta, del titolo rappresentato dall'abilitazione all'esercizio della professione forense di cui era ed è in possesso l'odierno ricorrente, di contro disconosciuto – ai fini della relativa valutazione – nella procedura concorsuale per cui è controversia.

Ai fini di un'ulteriore conferma della circostanza che la resistente Amministrazione era perfettamente edotta del titolo di cui all'abilitazione all'esercizio della professione forense, può, poi, farsi riferimento anche al *curriculum vitae* del Dott. Castellana come elaborato dalla stessa Agenzia delle Entrate e presente nella banca dati della stessa **ed aggiornato al 30 settembre 2008** (**doc. 12**) ed in cui è espressamente inserita l'abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita dal Dott. Castellana il data 18 luglio 2003.

Sicché, appare evidente l'illegittimità della determinazione di non valutare a favore dell'odierno ricorrente un titolo dallo stesso dichiarato, ancorché non prodotto per cause ad egli non imputabili, di cui comunque l'Amministrazione era già a conoscenza (avendolo posto a base di una precedente valutazione conseguente ad una procedura selettiva) e specificatamente inserito nelle risultanze curriculari presenti nella propria banca dati.

Al riguardo, è utile richiamare il consolidato indirizzo interpretativo secondo

cui: *"La giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che "anche nelle procedure concorsuali si applica il disposto dell'art. 18 L 241/90, con la conseguenza che non devono essere esibiti documenti già in possesso della amministrazione" (Consiglio di Stato sezione VI sentenza 624/98), precisando inoltre che "nelle procedure di pubblico concorso a pubblici impieghi il candidato non ha l'onere di presentazione di documenti della quale l'amministrazione sia già in possesso".* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6034/2000).

Ed ancora, sebbene in ipotesi di intervenuta esclusione dalla procedura concorsuale, è stato osservato come: *"è illegittima l'esclusione da un concorso pubblico (…) motivata in ragione della mancata dimostrazione del possesso del requisito (……) richiesto nel bando, qualora la documentazione relativa risulti già depositata presso la stessa amministrazione"* (TAR Toscana, n. 2137/2005).

Da quanto precede non pare, pertanto ,revocabile in dubbio l'illegittimità delle determinazioni cui è giunta la Commissione di Esame nel non valutare il titolo rappresentato dall'abilitazione all'esercizio della Professione Forense in ragione dell'omesso deposito dello stesso in allegato all'istanza di partecipazione che, di contro, era già in possesso dell'Amministrazione.

Donde anche sotto tali profili, l'illegittimità della mancata valutazione del titolo in commento, con conseguente diritto all'attribuzione, in favore del Dott. Castellana, di ulteriori punti pari a 0,5 come previsto dalla stessa Commissione di esame in sede di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli (cfr. verbale n. 2 del 10.02.2016, già indicato come **doc. 6**).

Peraltro, è d'obbligo rilevare che, già solo per effetto del riconoscimento di tale titolo, l'odierno ricorrente risulterebbe titolare di complessivi punti 73.06 (pari a punti 72,56 in atto riconosciuti + punti 0,5) con conseguente suo collocamento nella graduatoria di merito, al posto n. 199.

II) Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui all'art. 7 del Bando di concorso.

Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli come fissati dalla stessa Commissione d'Esame.

Mancata valutazione delle attività di docenza svolte dal ricorrente su incarico e per conto dell'Amministrazione.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrio, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Difetto di motivazione.

Senza recesso alcuno da quanto sopra esposto in merito alla mancata valutazione del titolo rappresentato dall'abilitazione all'esercizio della Professione Forense, si rileva come palesemente erronea sia anche la mancata valutazione degli altri titoli vantati, dichiarati e prodotti dal Dott. Castellana.

A) Anzitutto si rileva come al ricorrente non sia stato attribuito alcun punteggio per l'attività di docente dallo stesso espletata su incarico dell'Amministrazione odierna resistente.

Si fa riferimento, in particolare alle docenze che il ricorrente svolse nell'ambito del *"Corso locale per la formazione dei dipendenti ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 626/94"* nel corso di tre distinte giornate ossia il giorno 16 giugno 2008, il giorno 18 giugno 2008 ed il giorno 20 giugno 2008.

Tali date e tale attività, per un complessivo numero di 9 ore di docenza, sono state certificate dalla stessa Agenzia delle Entrate, giusta le risultanze della nota prot. n. 22929/2008 (allegata all'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale in commento).

Ebbene, stando a quanto indicato dalla Commissione d'esame nel verbale di riunione n. 2 del 10.02.2016 (segnatamente pag. 5, sub. lett. c) ai fini della relativa valutazione, tra gli incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche e nello specifico dalla pubblica amministrazione con cui era in corso il contratto di lavoro subordinato, erano espressamente ricomprese le docenze.

Ancor più nello specifico la Commissione d'Esame stabiliva che per le docenze interne (come quelle svolte dall'odierno ricorrente) sarebbero stati attribuiti punti 0,01 per ciascuna giornata di docenza.

Tuttavia, all'atto della valutazione da svolgersi in merito ai titoli vantati dall'odierno ricorrente, la Commissione ha ritenuto di non riconoscere alcun

punto per tali docenze, ritenendo le stesse *"non conformi ai criteri fissati dalla Commissione"*.

L'asserto è illegittimo.

Anzitutto, la laconica affermazione di non rispondenza ai criteri adottati, non è di per sé idonea a chiarire la motivazione sottesa a tale assunto, non potendosi in alcun modo comprendere, le ragioni per le quali dette docenze, conferite e certificate dall'Amministrazione, non siano state ritenute conformi ai criteri determinati dalla Commissione d'Esame.

Peraltro, non può sottacersi come detta attività ha avuto ad oggetto una materia di assoluto e preminente rilievo (anche per chi debba dimostrare il possesso delle capacità dirigenziali) ossia la prevenzione e sicurezza dai rischi sui luoghi di lavoro quale, per l'appunto, quella disciplinata dal D.Lgs. 626/94, successivamente sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008.

Ed è bene rilevare che tanto il D.Lgs. n. 626/94, quanto quello n. 81/08, hanno imposto l'obbligo in capo al datore di lavoro di procedere alla doverosa formazione dei propri dipendenti in merito alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro, addirittura prevedendo, per la violazione di tale obbligo informativo, l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative (cfr. ad esempio art. 55 del D.Lgs. n. 81/08, in combinato disposto con l'art. 37 del medesimo D.Lgs., nonché art. 89 D.Lgs. 626/94 in combinato disposto con l'art. 22 dello stesso D.Lgs.).

Pertanto, la docenza svolta dal Dott. Castellana, non solo doveva essere valutata poiché conferita dalla stessa Amministrazione, ma anche perché attinente a materie assolutamente obbligatorie (e come tale necessariamente pertinenti all'attività dell'Agenzia).

<u>Conseguentemente al sopra riportato punteggio pari a 73,06</u> (ossia punti 72,56 in atto riconosciuti + punti 0,5 per l'abilitazione all'esercizio della Professione Forense) <u>vanno ulteriormente aggiunti punti pari a 0,03, per un totale complessivo pari a punti 73,09 con collocamento del ricorrente nella graduatoria di merito, per effetto del punteggio di cui sopra, al posto n. 196</u>**.**

B) Parimenti erronea risulta essere la mancata valutazione del titolo rappresentato dall'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dei Rischi conferito all'odierno ricorrente giusta provvedimento prot. n. 2007/1402 dell'11 gennaio 2007 (anch'esso allegato alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale) ed avente durata pressoché quadriennale (atteso che ha avuto termine solamente con la nomina a RSPP del Dott. Coco, intervenuta con nota prot. n. 75 del 16.09.2010, **doc. 13**) .

Detto incarico, infatti, come sopra già cennato è stato formalmente attribuito dall'Amministrazione a seguito di una procedura di interpello la quale comporta lo svolgimento di una specifica attività valutativa sui candidati interessati alla procedura e finalizzata a verificare la sussistenza delle competenze professionali e curriculari necessarie per l'attribuzione dell'incarico.

Peraltro, nel caso dell'interpello finalizzato all'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di RSPP, non poteva prescindersi dal possesso in capo all'aspirante di peculiari qualificazioni professionali che l'odierno ricorrente aveva acquisto tramite la partecipazione a corsi di formazione predisposti e finanziati dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Ebbene, tenuto conto del fatto che la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi assolve ad uno specifico onere imposto dalla Legge (dapprima dal D.Lgs. n. 626/94 - art. 4, 8 e 8 *bis* - e, successivamente, dal D.Lgs. n. 81/08 – artt. 32 e ss) e dei peculiari compiti che lo stesso è tenuto ad espletare nell'interesse dell'Amministrazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si annoverano quello della individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità; quello della elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; quello della elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e quello della predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori), si ritiene che detto titolo, <u>essendo relativo allo svolgimento di un incarico e ad un'attività obbligata dalla Legge</u>, ben doveva ritenersi rientrante

tra i titoli di servizio valutabili (cfr. verbale di riunione n. 2 del 10.02.2016, sub lett. b) ed in particolare tra gli incarichi di consulenza (per tali intendendosi, a mente delle stesse determinazioni contenute nel prefato verbale, gli incarichi conferiti ad una persona fisica nell'interesse dell'organizzazione per almeno un anno) o comunque nell'ambito degli incarichi di studio o ricerca (a mente del verbale in commento *"trattasi anch'essi di uffici soggettivi cioè di incarichi conferiti ad personam ed aventi ad oggetto studio e ricerca su tematiche attinenti all'organizzazione con la quale si ha un rapporto di lavoro subordinato"*).

In entrambi i casi, il ricorrente avrebbe avuto diritto ad aver riconosciuti punti 0,5 per ogni anno di svolgimento di tale incarico e quindi, considerata la durata quadriennale del Ruolo di RSPP, complessivi punti 2.

Conseguentemente, il punteggio spettante al Dott. Castellana risulterebbe pari a complessivi punti 75,09 (punti 73,09 + 2) con derivata sua collocazione nella graduatoria di merito rettificata al posto n. 153 (e ciò a seguito di quanto disposto in sede di rettifica in ragione dell'espunzione dall'elenco dei vincitori di tre candidati, già titolari di qualifica dirigenziale); pertanto**, lo stesso rientrerebbe nell'elenco dei candidati dichiarati vincitori della procedura concorsuale in commento**.

Donde la manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto tali ulteriori profili.

***

Stante l'anzidetto,

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.

Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati nelle parti in epigrafe indicate.

Condannare l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e alla refusione del contributo unificato.

Ai fini della presente controversia si dichiara che il valore del contributo unificato da versare è pari ad € 325,00 trattandosi di giudizio in materia di pubblico impiego.

Avv. Giuseppe Impiduglia

Avv. Mario La Loggia

La Loggia Mario

Firmato digitalmente da La Loggia Mario
Data: 2021.09.13 13:01:53 +02'00'